REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il PRETORE DI RAVENNA

dott. ssa Donatella Di Fiore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

LAGHI Fidenzio

- OPPONENTE A DECRETO PENALE - LIBERO PRESENTE

DI LAGHI FIDENZIO,

- OPPONENTE A DECRETO PENALE - LIBERO PRESENTE

I M P U T A T I

A

del reato p. e p. dall'art. 726 c.p. per avere, in luogo pubblico, lido del mare, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consentiti nel prendere il sole senza indumenti.

In Lido di Dante 24.4.1994, (rga797/95-rrr209a/94).

Laghi Fidenzio

Di del reato p. e p. dall'art. 726 c.p. per avere, in luogo pubblico, lido del mare, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consentiti nel prendere il sole senza indumenti.

In Lido di Dante 24.04.1994, (rga 799/95 - rrr 209/94).

- Dato atto che il Pubblico Ministero ha esposto la sua requisitoria concludendola come segue:

chiede la conferma del decreto opposto.

- che il difensore ha svolto la sua difesa concludendola come segue:

assoluzione degli imputati perchè il fatto non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

A seguito della richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini che lamentavano la presenza di persone completamente nude sulla spiaggia di Lido di Dante, militari appartenenti alla Stazione CC. di Lido Adriano si recavano sul posto e prendevano atto della veridicità di quanto denunciato.

I soggetti identificati nell'occasione erano segnalati al Procuratore della Repubblica Circondariale per la violazione dell'art. 726 c.p. e nei loro confronti era emesso decreto penale di condanna.

Si opponevano Fidenzio Laghi e altri all'istanza dibattimentale, previa riunione dei processi, si difendevano non già negando il fatto nella sua materialità, sensi allegato, da un lato l'inoffensività della condotta per essere stata praticata il nudismo, in forma "riservata", invia a dire su un tratto dell'arenile appartato e non frequentato da altri), dall'altra, la loro buona fede nel ritenere lecita la condotta a seguito dei risvolti legali positivi in materia provenienti dagli organi della locale Amministrazione pubblica. L'istruttoria dibattimentale, consistita nella acquisizione della documentazione prodotta nella difesa e nell'esame dei testi addotti dal P.M., ha evidenziato, in fatto, che:

- da oltre 10 anni un tratto della spiaggia libera di Lido di Dante (prima la zona prossima alla foce del Bevano, poi quella a sud del campeggio "Classe", non frequentato e lontano dal centro abitato, a metà di nudisti;

- dal 1989 presso l'adiacente campeggio "Classe" di Lido di Dante si trova un'area di alcuni ettari, delimitata da vegetazione e segnalata da apposite tabelle, riservata a chi pratica il naturismo;

- tale situazione di fatto, evidenziata anche da cartelli stradali, ha avuto una certa risonanza sulla stampa ed è segnalata dalla guida turistica internazionale di naturismo;

- si ritenuto è stato ripetutamente posto all'attenzione dei rappresentanti di interessi pubblici (comitato cittadino, Comune, Regione) da parte degli associati all'ANPO - Associazione Naturisti Emiliano Romagnoli - e ad una presa di abituale tolleranza si è aggiunto un interessamento degli amministratori, e la promozione alla regolamentazione del fenomeno stesso.

Di fronte ai fatto, occorre ora valutare se, nella situazione così delineata, il nudismo integrale rappresenti o meno un atto contrario alla pubblica decenza, intesa, quest'ultima, come quel complesso di regole minime di convivenza e di decoro che conformano la convivenza sociale in un certo momento storico, la violazione delle quali suscita nella generalità fastidio o repulsione.

E' fuori di dubbio che il bene immateriale tutelato dalla norma (al pari di altro analogo quale il pudore di cui agli artt. 527 e 529 c.p.) è destinato a seguire l'evoluzione culturale e dei costume della consegna sociale e, dunque, a mutare nel tempo.

Nella valutazione di tale mutamento non si può prescindere dalla constatazione che, in particolar modo nel momento storico attuale, un elemento che concorre a delineare il livello del comune sentimento di decenza è rappresentato dalle condizioni ambientali in relazione alle quali può essere attinto.

Il principio è stato recentemente affermato dal Supremo Collegio (Cass. SS.UU. 1.10.1991 in Foro it. II 284) a proposito dell'analogo problema della rilevanza penale della vendita di materiale pornografico offerto non indiscriminatamente al pubblico, ma con particolari modalità di riservatezza e di cautela: "nell'accertamento dell'offesa che il comune senso del pudore può ricevere per effetto di comportamenti determinati, sono da considerare tra gli indici di valutazione idonei a condizionare, in un determinato momento storico, il prodursi dell'offesa, anche il contesto ambientale nel quale i comportamenti sono attuati e il grado e la modalità della pubblicità ad essi connessa".

Da, dunque, le condizioni di tempo e di luogo non sono estranee alla valutazione dell'offensività di certi atteggiamenti estrattenute "indecenti" (v. anche Cass., sez. III, 124 del 7.1.1981 "l'esposizione del seno da parte di una donna in "determinate circostanze.....- spiaggia estiva, "spiaggia - non costituisce reato...") il giudizio dell'erro avrà per oggetto non già l'esposizione dei genitali in sé, ma il nudismo così come praticato dagli odierni imputati, vale a dire in un'area lontana dalla spiaggia abitualmente frequentata, segnalata, non visibile dal centro abitato e dagli accessi al lido, da oltre un decennio testimoniato sia di naturisti ed, inoltre, praticato senza alcuna ostentazione o provocazione, ma in maniera naturale, discreta e composta.

L'osservazione diretta dell'attuale realtà sociale, dimostra che ad una sempre più rapida modificazione dei costumi di cui è possibile prendere atto anche solo notando la dilagante esposizione spesso con un esplicito richiamo erotico) del nudo - nelle rappresentazioni cinematografiche e televisive, nelle riviste e nei periodici a larga diffusione (si pensi alla copertina del "L'Espresso" o di "Panorama", nei messaggi pubblicitari - si accompagna una generalizzata sensibilità ai fenomeni innovativi del costume sociale in senso liberale.

Prevale, cioè, anche di fronte ad atteggiamenti non condivisi dall'"uomo medio", il rispetto dell'altrui libertà e, dunque, la tolleranza anche verso forme di estrinsecazione della personalità inconcepibili fino a non molto tempo fa. Questa generalizzata estensione di libertà che la coscienza collettiva riconosce a tutto ciò che, anche se valore addirittura giudicato come disvalore, non lede i diritti altrui (tanto pare potersi desumere dal sondaggi di opinione in materia di liberalizzazione dell'uso di stupefacenti, e in certo qual modo ha contribuito all'esito del recente referendum abrogativo delle sanzioni amministrative penali in caso di uso personale di sostanze stupefacenti) è un dato di fatto del quale, nella misura in cui contribuisce a formare la coscienza collettiva ed il costume, non può non tenersi conto, indipendentemente da ogni giudizio morale.

Infatti, non è compito del giudice valutare se il mutamento del comune sentire rappresenti una evoluzione o una involuzione del costume, dovendo egli limitarsi, alla stregua del sentito normativo, a registrare in che misura un certo comportamento che riguarda la sfera della decenza sia accettato dalla collettività.

Ritiene questo Pretore che per le argomentazioni ora svolte, in particolare per quella generalizzata e crescente tolleranza nella realtà sociale verso la "diversità" purchè non lesiva indiscriminatamente e non lesiva dell'altrui libertà, si debba concludere che il sentimento medio della collettività, che dimostra di tollerare ogni altro genere di espressioni alla sfera del decoro e del pudore ed invero dei mezzi di comunicazione, non siano affatto lesi dalla pratica del nudismo nelle condizioni e non le modalità peculiari esposte e che caratterizzano il caso di specie.

Circostanze e modalità che fanno perdere al nudismo integrale l'idoneità lesiva del sentimento di decoro e di costumatezza proprio della maggioranza dei consociati e lo rendono, sotto questo profilo indifferente, anche se svolto in luogo pubblico quale è la spiaggia.

Gli imputati devono, pertanto, essere assolti dal reato loro ascritto per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Il Pretore di Ravenna,

nel procedimento penale sopra a carico di

LAGHI Fidenzio

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve gli imputati dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Ravenna, 20.11.1995.

Il Pretore

Dott.ssa Donatella Di Fiore

N. 1084 /95 R.Sent.

N. 797 / 95 R.Gen.

N. 2094 / 94 R.N.R.

SENTENZA

in data 20.11.1995

depositata in Cancelleria

il 27/11/95

Il Cancelliere

ricevuta dal Proc. Gen.

il 2/12/95

Trasmessa copia per l'esecuzione

il _____

M._____Reg.Camp.

Redatta scheda

il _____

Il Cancelliere